



Le novità relative all'identificazione del titolare effettivo

Avv. Fabrizio Vedana

Definizione di titolare effettivo

L'articolo 1, comma 1, lettera pp, del d.lgs. 231/07, come modificato ed integrato dal d.lgs. 90/17, definisce titolare effettivo:

« La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita».

Articolo 17

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Articolo 18

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

Articolo 19

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

Articolo 20

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche

Articolo 21

Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust

Articolo 22

Obblighi del cliente

Articolo 24

Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

Articolo 55 e 56

Sanzioni penali e sanzioni amministrative

BANCA D'ITALIA

*DISPOSIZIONI SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E
CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO*

(Documento per la consultazione di aprile 2018)

BANCA D'ITALIA

*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA*

(Documento per la consultazione di aprile 2018)

IVASS

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

(Documento per la consultazione di maggio 2018)

Assofiduciaria 11 giugno 2018 (vd. allegato)
«Osservazioni al documento di consultazione
in materia di adeguata verifica della clientela»

Assofiduciaria 11 giugno 2018 (vd. allegato)
«Disposizioni su organizzazione, procedure e
controlli in materia di antiriciclaggio»

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili/Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Documento di ricerca del 26 settembre 2018 (allegato)

«Le novità della V Direttiva Antiriciclaggio»

Vedasi paragrafo 3 relativo all'accesso al registro dei Titolari Effetivi

Quale tutela della riservatezza?

Art. 3, comma 9, d.lgs. 231/07 prevede quanto segue:

«I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali».

Resta da chiarire e capire come potrà essere assicurato, soprattutto con la prevista istituzione del registro dei titolari effettivi e con la prevista estensione della sua consultabilità da parte di soggetti terzi prevista dalla quinta direttiva antiriciclaggio, che i dati del titolare effettivo non vengano utilizzati per finalità diverse e/o ulteriori rispetto agli adempimenti antiriciclaggio.

Il trattamento di dati riguardanti soggetti terzi (per es. quelli relativi al titolare effettivo o i beneficiari di polizza), sia che siano forniti dal cliente/fiduciante sia che siano acquisiti dalla fiduciaria in altre fonti (i.e. registro imprese o similia), in quanto necessario per l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi del GDPR, non richiede il rilascio di un'informativa agli interessati.

Avv. Fabrizio Vedana
Vice direttore generale
Unione Fiduciaria S.p.A.

Fvedana@unionefiduciaria.it
02-724221

www.unionefiduciaria.it